



Sicil
Germo
Bank

SICILGERMOBANK
Recupero e Conservazione del Germoplasma
Animale Siciliano a rischio di erosione genetica



PSR Sicilia 2014-2020. Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali. Operazione 10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura. (D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020). SICILGERMOBANK Recupero e Conservazione del Germoplasma Animale Siciliano a rischio di erosione genetica. D.R.S. n. 2020/2021 del 28.05.2021 - CUP G49J21003940009.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)

tra

il **Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina**, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, con sede legale in Messina, Viale G. Palatucci, Polo Universitario Annunziata, SNC, cap. 98168, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Francesco Abbate di seguito indicato come "Committente"

e

il **Dott. Antonio Fracassi**, nato a Messina (ME) il 20/06/1965 e ivi residente in Via Curtatone e Montanara n. 14, Messina, Cod. Fisc. FRCNTN65H20F158O, PEC: a.fracassi@epap.conafpec.it, qui di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- A)** che il Committente, con prot. n. 67559 del 18 maggio 2023, giusta Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09 maggio 2023, ha pubblicato un bando di selezione comparativa per titoli e colloquio, intesa a costituire un rapporto di collaborazione a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca dal titolo "*Responsabile Monitoraggio Progetto e Rapporti Istruttori con l'Autorità Regionale di Gestione*";
- B)** che per lo svolgimento della predetta attività, di cui all'art.2 del suddetto Avviso, il Committente, ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo;
- C)** che il Dott. Antonio Fracassi è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dal Committente per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione, come da provvedimento approvazione atti – Decreto del Direttore, prot. n. 96844 del 20 luglio 2023;
- D)** che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e neppure rientrano nell'oggetto della propria attività professionale abituale.

VERIFICATO

che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse ostative alla stipula del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2

Il Committente conferisce al Dott. Antonio Fracassi, l'incarico individuale di collaborazione, per lo svolgimento dell'attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa secondo le seguenti modalità concordate tra le parti con riguardo al luogo e agli orari di lavoro: Università degli Studi di Messina, negli orari di libera fruizione dei locali, ma senza alcun vincolo d'orario.

Art.3

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Art.4

Il presente contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino alla fine del Progetto.

Art.5

Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con¹ 15 (quindici) giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. Il Collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso.

Art.6

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.

Il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti presenti presso il Dipartimento, eventualmente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nel caso in cui la prestazione si svolga in tutto o in parte nella struttura, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Art.7

Il compenso previsto di €10.000,00 (euro diecimila/00), è al lordo di tutti gli oneri a carico dell'Università e del Collaboratore, e l'attribuzione del relativo incarico non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, comunque inteso, con l'Università degli Studi di Messina.

L'incarico sarà retribuito per un totale di € 10.000,00 al lordo degli oneri a carico dell'Ateneo e del percipiente, a stato di avanzamento lavori dietro presentazione di un riepilogo delle attività svolte controfirmato dal Responsabile Scientifico del Progetto che attesti il corretto svolgimento delle attività previste dal presente bando.

Il corrispettivo verrà erogato in n. 3 rate posticipate (la prima di € 4.000,00 dopo due mesi dal ricevimento dell'incarico, la seconda di € 4.000,00 entro il 10 dicembre 2023 e la terza di € 2.000,00 a completamento di tutte le attività prima del termine ultimo di conclusione del progetto) e rimarrà invariato fino al termine della collaborazione o della eventuale proroga.

La spesa trova copertura nell'ambito del Progetto SICILGERMOBANK "Recupero e Conservazione del Germoplasma animale". PSR Sicilia 2014-2020 – misura 10 – pagamenti agro-climatico-ambientali sottomisura 10.2 – sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura - operazione 10.2.b "Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura", approvato con decreto di finanziamento D.R.S. n. 2020/2021 del 28.05.2021 – CUP G49J21003940009.

Art.8

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il Collaboratore effettuerà per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Direttore di Dipartimento. Per la determinazione dell'ammontare del rimborso delle spese di trasferta si applica quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell'Università degli Studi di Messina, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria.




Art.9

In caso di sospensione della prestazione da parte del Collaboratore, si applicano le disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell'Università degli Studi di Messina.

Art.10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni di cui all'art. 50, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995, nella misura di legge, avendo il Collaboratore dichiarato di non essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria².

Art.11

Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore autorizza il Committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico nella misura che lo stesso committente giudica idonea per la specifica categoria. S'impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il versamento avvenga successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto. Al riguardo il Collaboratore dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione, in contemporanea con quello oggetto del presente, su incarico di altri committenti e/o su incarico di altra struttura autonoma dell'Ateneo. S'impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l'esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare all'Ente il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché l'applicazione corretta delle deduzioni previste dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 917/86.

Art.12

Gli oneri fiscali, previdenziali o altro eventualmente scaturenti dal presente atto sono a carico del Collaboratore e del Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

Art.13

Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art.14

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Art.15

Il Collaboratore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da parte del Collaboratore degli obblighi derivanti dal Codice di

3

comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013. Il Collaboratore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art.16

Il trattamento applicato ai dati personali raccolti dall'Ateneo è effettuato ai sensi del Regolamento Generale EU 679/2016 (RGPD) e del D. lgs. 196/2003 ("Codice") aggiornato dal D. lgs. 101/2018. Regolamento Europeo n. 679/2016, per le finalità di gestione del contratto.

Con la sottoscrizione dell'incarico il Collaboratore s'impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Art.17

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di Bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Collaboratore. Il presente contratto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

Art.18

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Messina, rinunciando espressamente le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore

Dott. Antonio Fracassi



Il Direttore di Dipartimento

Prof. Francesco Abbate




Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 9, 13 e 18 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

LE PARTI

Il Collaboratore

Dott. Antonio Fracassi



Il Direttore di Dipartimento

Prof. Francesco Abbate

